

**ATTO N. 2058/BIS**

**Relazione della III Commissione Consiliare Permanente  
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI**

***Relatore Consigliere Eleonora Pace***

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno*


**SULLA**

**P**roposta di legge

***“Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)”***

*-----  
Approvato dalla III Commissione consiliare permanente il 14 marzo 2024*

*Trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa il 15 marzo 2024*




## COMUNICAZIONE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 14 marzo 2024:

- ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno, l'atto n. 2058: Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pace, Fora, Fioroni, Mancini, Pastorelli, Bettarelli e Bori, concernente: "Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)";
- ha deliberato all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti l'unico articolo di cui consta la proposta di legge;
- ha preso atto della nota prot. 20240002123 del 14 marzo 2024 a firma del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., avente ad oggetto la verifica della relazione tecnica e l'apposizione del visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della l.r. 13/2000, ai fini dell'iscrizione in Aula dell'atto n. 2058/BIS.

La III Commissione consiliare permanente ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa la Consigliera Eleonora Pace.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa ai sensi del comma 1 dell'articolo 47 del Regolamento interno.



*(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge dei Consiglieri Pace, Fora, Fioroni, Mancini, Pastorelli, Bettarelli e Bori, concernente: "Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 8 marzo 2024 e assegnata, in data 11 marzo 2024, per competenza alla III Commissione Consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 2058);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente e pertanto è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTO l'articolo deliberato dalla III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 14 marzo 2024;

ATTESO altresì che la III Commissione Consiliare permanente nella medesima seduta ha richiesto, ai sensi dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13/2000, alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica dell'atto;

PRESO ATTO della nota prot. 20240002123 del 14 marzo 2024 a firma del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. con la quale si appone il visto alla relazione tecnica;


VISTA la proposta di legge dei Consiglieri Pace, Fora, Fioroni, Mancini, Pastorelli, Bettarelli e Bori, concernente: "Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)", composta da n. 1 articolo deliberato all'unanimità dalla III Commissione Consiliare permanente (ATTO N. 2058/BIS), nonché la Relazione tecnica ed il visto a corredo dell'ATTO N. 2058;

UDITA la relazione della III Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno dalla Consigliera Eleonora Pace;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

VISTA la legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona);

VISTO lo Statuto regionale;




VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

con voto finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)", composta di n. 1 articolo nel testo che segue:

<b>TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI PACE, FORA, FIORONI, MANCINI, PASTORELLI, BETTARELLI E BORI</b>	<b>TESTO DELIBERATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
<b>(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 2/2024</b>	<b>(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2)</b>
1. L'articolo 5 della l.r. 2/2024 è sostituito dal seguente:	1. L'articolo 5 della <b>legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)</b> è sostituito dal seguente:
"Art. 5	"Art. 5
<i>(Contratti riservati)</i>	<i>(Contratti riservati)</i>
<i>1. In attuazione e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 61 del D.Lgs. 36/2023, al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, come definite al comma 4 del medesimo articolo 61 del D.Lgs.</i>	<i>Idem</i>



*36/2023, le stazioni appaltanti riservano il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento, diverse da quelle relative alla fornitura dei servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 3, o ne riservano l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o riservano l'esecuzione delle medesime procedure di affidamento nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il trenta per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.*

*2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo applicando, quale percentuale minima che deve essere rispettata per garantire le riserve di cui al comma 1, quella del venti per cento del valore delle procedure di affidamento da espletare nell'anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, da modulare in base alla natura, all'oggetto e al numero delle procedure medesime.”.*

*Idem*

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.